



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo

07-01-02 - Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo

Oggetto: Artt. 5 e 7, D.lgs 6 settembre 1989, n. 322 - art. 21 bis, L.r. 28.07.2017 n. 16 - sospensione degli IUN rilasciati e delle credenziali di accesso alla piattaforma Sired /Ross1000 delle unità abitative destinate a finalità ricettive che non abbiano ottemperato agli adempimenti statistici dal 1° maggio 2023 nonché sospensione dall'archivio regionale delle locazioni occasionali sprovviste di IUN.

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente *"Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"*;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni concernente *"Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione"*;

VISTA il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 2 del prot. n. 1280 del 15.05.2020 con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo che modifica la denominazione e ridistribuisce le competenze dei Servizi della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

VISTO il successivo Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 5 del 29.10.2020 che ha parzialmente modificato l'assetto organizzativo, limitatamente allo spostamento di alcune linee di attività tra Servizi, lasciando inalterato l'assetto organizzativo generale;

VISTO il Decreto dell'Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio n. 2 Prot. 1130 del 05 /04/2023, *"Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Ridefinizione parziale delle con il quale si è provveduto ad apportare competenze dei Servizi"*, una lieve modifica dell'assetto organizzativo risultante dal precedente Decreto n. 2/1280 del 15 maggio 2020;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 35 prot. 2784 del 23.06.2023, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

del Servizio Osservatorio, Ricerca e Sviluppo (O.R.S.) presso la Direzione Generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al dirigente Ing. Pierangelo Lucio Orofino, con decorrenza dalla data di presa del servizio del 01/07/2023;

VISTO il D.lgs 6.09.1989, n. 322 *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"*;

VISTO in particolare, il suo art. 5 che prevede che a ogni Regione competa la raccolta delle informazioni statistiche rilevanti per conto dello stesso Istat;

VISTI il Regolamento Ue n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo, così come modificato dal Regolamento delegato Ue n. 2019/1681 della Commissione del 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 ottobre 2019, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 che disciplinano l'acquisizione dei dati statistici in materia turistica;

VISTI li Programma statistico nazionale 2023-2025, aggiornamento 2024-2025, approvato con DPR 6 novembre 2025 e del collegato elenco delle indagini che comportano l'obbligo di risposta per i soggetti privati nonché le Linee di indirizzo per la programmazione del triennio 2026-2028, approvate dal Comstat nella seduta del 19 febbraio 2025 e che costituiscono il riferimento anche per la predisposizione dell'aggiornamento per il 2027-2028 e che contemplano l'acquisizione anche dei dati statistici legati alle presenze turistiche (codice IST 00139);

CONSIDERATO che nella categoria degli esercizi ricettivi rientrano anche gli alloggi concessi in locazione per finalità ricettiva (turistica o breve), come disciplinati dall'art. 21 bis della L.r. 16/2017;

CONSIDERATO che l'art. 7 del D.lgs 322/89 prevede l'obbligo dell'esercente l'abitazione destinata alla ricettività di cui alla precedente premessa di comunicare le proprie presenze ai fini della citata normativa;

VISTO l'art. 16 bis, della L.r. 28.07.2017, n. 16, commi 1 e 2 secondo cui *"1. È istituito il Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi. 2. Nel registro di cui al comma 1 rientrano le strutture ricettive elencate agli articoli 13 e 21 e le unità immobiliari di cui all'articolo 21-bis,*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

distinte per tipologia. Il registro è tenuto dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo che attribuisce alle strutture l'Identificativo univoco numerico (IUN)".

- VISTE** le Linee Guida allegate alla DGR 10/20 del 17.03.2015 che disciplinano nell'ordinamento regionale turistico, le modalità di trasmissione e di detenzione delle informazioni statistiche in argomento;
- VISTO** l'art. 21 bis, 1° comma della L.r. 16/2017 citata che prevede che il locatario possa avviare detta attività di locazione turistica e o breve, a condizione che comunichi previamente al Comune il periodo di disponibilità dell'immobile ossia il periodo in cui l'immobile è destinato alla finalità ricettiva;
- CONSIDERATO** che la corretta acquisizione dei dati statistici prevedono che il titolare dello IUN rilasciato all'abitazione destinata a locazione con finalità ricettive debba comunicare all'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, organo regionale competente all'acquisizione dei dati statistici in virtù del citato art. 7 del D.lgs 322/89: le presenze degli ospiti e le eventuali sospensioni dell'attività locatizia in argomento, qualora queste insistano nel periodo di disponibilità previamente comunicato ai sensi del citato art. 21 bis, 1° comma L.r. 16/2017 cui l'abitazione, pur essendo disponibile, è risultata priva di ospiti;
- CONSIDERATO** che l'esperienza accumulata dall'entrata in vigore di tale adempimento per le locazioni ricettive (112 luglio 2018), ha dimostrato che: a) alcune locazioni occasionali avviate prima del 2018 non hanno mai regolarizzato la propria posizione, omettendo di chiedere il rilascio dello IUN successivamente introdotto ai sensi del citato art. 21 bis; b) un numero enorme di titolari dello IUN non ha mai locato l'immobile o ha cessato da lungo tempo e, nel contempo, ha ommesso di comunicare la sospensione dell'attività, alterando in questo modo il dato statistico. Infatti, tale omissione comporta che l'unità abitativa risulti "disponibile" ma con nessun ospite, sebbene nella realtà non sia aperta al pubblico;
- CONSIDERATO** che entrambe le circostanze sopraesposte inficiano il rapporto statistico tra abitazioni e loro percentuale di occupazione;
- CONSIDERATO** che l'obbligo giuridico in capo allo scrivente Servizio sulla base della normativa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

comunitaria e statale impone di adottare tutte le misure necessarie per l'acquisizione dei dati statistici i più possibili verosimili;

CONSIDERATO che si ritiene pertanto necessario disporre:

- a)** la sospensione degli IUN le cui abitazioni risultano prive di movimentazione delle presenze negli ultimi anni con decorrenza 1° maggio 2023 i cui titolari abbiano omissso di comunicare la sospensione della disponibilità nel portale Sired/Ross1000;
- b)** la sospensione dagli archivi regionali delle locazioni occasionali delle abitazioni a tutt'oggi sprovviste di IUN;

CONSIDERATO che -sulla scorta di quanto illustrato- si deve presumere che le ipotesi di attività ricettiva di cui alla premessa antecedente siano "*dormienti*" ossia formalmente aperte ma sostanzialmente cessate, dovendo, nel contempo, garantire la riattivazione degli IUN in caso di comunicazione dei titolari di funzionamento o riapertura dell'abitazione alla finalità ricettiva;

CONSIDERATO che con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 14 e 15 del codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna il Direttore, il Coordinatore di Settore e il Funzionario redigente non si trovano in alcuna situazione di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

CONSIDERATO che nella piattaforma Sired/Ross1000 sono contenuti solo gli indirizzi di residenza e la mail dei titolari degli IUN e quindi la notifica individuale mediante raccomandata a/r cartacea della presente Determinazione appare eccessivamente gravosa e onerosa, considerato che la notifica via mail semplice non ha efficacia legale;

CONSIDERATO che ai sensi del secondo capoverso dell'art. 21 bis, L. 7.08.1990, n. 241: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

CONSIDERATO che -sussistendo la condizione di fatto di cui al citato capoverso- si provvederà a dare comunicazione della presente Determinazione via mail a ciascun destinatario della presente Determinazione, se la mail è nota, allo scopo di consentirne la sua conoscenza effettiva e, al fine di raggiungere la conoscenza legale della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Determinazione in argomento, la stessa verrà pubblicata nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e tale adempimento fungerà da notifica ai sensi del citato art. 21 bis, L. 241/90;

RITENUTO

di dover procedere di conseguenza;

DETERMINA

ART.1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ART.2

sono sospesi gli IUN rilasciati alle abitazioni destinate alla finalità di locazione ricettiva, turistica o breve, qualora i relativi titolari o loro delegati non abbiano mai comunicato la presenza di ospiti e non abbiano indicato la sospensione dell'attività nella piattaforma Sired/Ross1000 dal 1° maggio 2023 a oggi, come da tabella 1 allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1);

ART.3

per effetto della sospensione di cui al precedente articolo 2, le credenziali di accesso nella piattaforma Sired/Ross1000 collegate allo IUN in argomento verranno dissociate dall'attuale titolare;

ART.4

il titolare dello IUN potrà chiedere la cessazione della sospensione e la riattivazione delle credenziali di cui al precedente articolo, mediante richiesta di inviare via PEC all'indirizzo: turismo@pec.regione.sardegna.it, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio;

ART.5

sono sospese le associazioni delle credenziali Sired e le abitazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore dell'art. 21 bis della L.r. 16/2017 (12.07.2018) i cui titolari non abbiano poi chiesto il rilascio dello IUN, come indicati nell'allegata tabella 1;

ART.6

al fine di dare la massima pubblicità alla presente determinazione, ne verrà data comunicazione individuale alle mail comunicate dai titolari in occasione della richiesta dello IUN e delle credenziali Sired, nell'ipotesi di cui al precedente art. 5. Inoltre, stante l'impossibilità o estrema gravosità di dare comunicazione individuale mediante raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 21 bis, secondo capoverso, L. 7.08.1990, n. 241, la stessa e il comunicato di cui al successivo art. 6 verranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna

ART.7

viene approvato il comunicato allegato alla presente determinazione (all. 2), per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Autonoma della Sardegna contenente l'avviso della sospensione di cui alla presente
Determinazione e i suoi effetti;

avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

-ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di notifica del
medesimo al richiedente;

-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli articoli 40 e ss.
del D.Lgs. n.104 del 02.07.2010 ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di notifica del
medesimo al richiedente.

Il Direttore del Servizio

Ing. Pierangelo Lucio Orofino

Siglato da :

SERGIO ISOLA